

DFP-0027210-12/06/2008-1.2.3.3

**Parere UPPA n.40/08**

All'Università degli Studi di Cassino  
Via Marconi, 10  
03043 - CASSINO

**OGGETTO:** collaboratori esperti linguistici delle università - incompatibilità.

Si fa riferimento alla lettera n. 7563 del 29 aprile 2008 con la quale viene prospettata la questione del regime di incompatibilità per i collaboratori ed esperti linguistici ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 60 e seguenti del d.P.R del 10 gennaio 1957, n. 3, in combinato disposto con l'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

La fattispecie sottoposta da codesta Università riguarda un dipendente collaboratore esperto assunto a tempo indeterminato nel 1999, che nel 2001, in seguito alla vincita di concorso, ha sottoscritto con il Ministero della pubblica istruzione presso un Istituto di istruzione superiore un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento di lingua e civiltà straniera.

Come noto, l'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno n. 236, ha previsto per le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche delle Università la possibilità di assumere collaboratori ed esperti "*con contratto di lavoro subordinato di diritto privato*". In linea con quanto stabilito dall'art. 4 del decreto citato, il CCNL per il personale del comparto Università del 21 maggio 1996 all'art. 51 ha successivamente disciplinato il trattamento per tale categoria.

Ad avviso dello scrivente, stante la tipologia del rapporto *di lavoro subordinato* dei collaboratori ed esperti linguistici e in mancanza di una disciplina legale differente, i dipendenti in questione sono assoggettati all'ordinario regime di incompatibilità valevole per tutti i pubblici dipendenti. Questo regime è definito dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che richiama gli artt. 60 e seguenti del d.P.R del 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre norme speciali ivi contemplate (come quelle relative al personale del comparto scuola).

Ciò posto, è noto che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vale – salvo deroghe espresse – il principio legale dell'esclusività e del divieto di cumulo di cui all'art. 65 del d.P.R. suddetto, il quale al terzo comma prevede quale sanzione per l'inosservanza la decadenza. Questa norma deve ritenersi ancora vigente, stante il richiamato operato dall'art. 53 predetto (si veda in proposito anche Cass., n. 967 del 19 gennaio 2006).

Peraltro, l'istituto della decadenza è previsto espressamente per il personale docente ed amministrativo delle scuole dall'art. 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (comma 9 del medesimo articolo dispone che *“l'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente”*).

Né varrebbe al riguardo invocare eventualmente il carattere part-time del rapporto, considerato che – salvo leggi speciali - anche per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale vale il divieto di attività lavorativa subordinata in favore di altra amministrazione pubblica.

Rimane salva naturalmente ogni valutazione e determinazione di codesta Amministrazione, competente all'adozione degli atti gestionali in qualità di datore di lavoro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Francesco Verbaro